

IL CASO DEL GIORNO

## Fermo dell'auto inefficace per il comproprietario estraneo

La misura cautelare può riguardare solo il contribuente, e non gli altri comproprietari

/ Alfio CISSELLO

È ormai noto che Equitalia, decorsi **sessanta giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, può, principalmente tramite l'ipoteca esattoriale e il fermo delle auto, tutelare il proprio credito.

Tale facoltà è prevista dall'art. 86 del DPR 602/73, che dà ampio spazio alla discrezionalità del concessionario, con il limite, a nostro avviso, dell'eccesso di potere.

Il **fermo** consiste nell'iscrizione del provvedimento presso il **pubblico registro** automobilistico, ed ha l'effetto di inibire la circolazione del veicolo, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 214 del Codice della Strada (sanzione amministrativa da 731 a 2.928 euro e confisca del veicolo).

*Quid iuris* se l'autovettura è in comproprietà?

La problematica dà luogo a varie questioni, sia in punto di legittimità del provvedimento di fermo sia in merito alla tutela giurisdizionale per il comproprietario estraneo all'obbligazione tributaria.

Della fattispecie si è occupata la C.T. Prov. Macerata 25 ottobre 2007 n. 181, ove il ricorso, proposto da entrambi i **comproprietari**, è stato accolto parzialmente, e il fermo è stato dichiarato **inefficace** nei confronti del comproprietario estraneo all'obbligazione tributaria.

La Commissione, di fatto, ha sostenuto che il provvedimento è illegittimo nei confronti del comproprietario estraneo al rapporto tributario: pertanto, esso deve ritenersi inefficace nei suoi confronti.

Allora, la conseguenza sul piano sanzionatorio va da sé: se il comproprietario utilizza il veicolo, **nessuna sanzione** ammi-

nistrativa può essere **irrogata**.

Sul versante processuale, la questione è un pò più delicata.

Il provvedimento di fermo (o meglio, il preavviso di fermo) dovrebbe essere notificato ad entrambi i proprietari, quantomeno al fine di notificare il comproprietario estraneo dell'adozione del fermo, che potrebbe, in astratto, pregiudicare i suoi diritti.

In tal caso, ma il condizionale è d'obbligo, egli potrebbe, insieme al contribuente, **impugnare** il provvedimento, in quanto soggetto a cui è stato notificato l'atto impositivo (preavviso di fermo).

### Tutela giurisdizionale anche per il proprietario estraneo

Tanto premesso, ad avviso di chi scrive non potrebbe essere messo in discussione il diritto di **intervento** nel processo ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 546/92, previsto, tra l'altro, per i destinatari del provvedimento impugnato: in tal caso, il comproprietario estraneo alla pretesa ben può intervenire sostenendo le ragioni del contribuente, e, comunque, il suo interesse sarebbe rinvenibile nell'ottenimento di una sentenza che, al pari di quella dei giudici di Macerata, dichiarasse l'inefficacia del provvedimento nei suoi confronti.

Comunque, anche se questi né impugnasse l'atto né intervenisse, rimarrebbe pacifico che egli è estraneo alla vertenza, che intercorre tra Equitalia e contribuente, con conseguente **inapplicabilità** di una qualsivoglia sanzione nei suoi confronti.